

# INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE  
SARDEGNA



A.D. MDLXII

Convenzione tra

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione regionale per la Sardegna (di seguito denominato Inail) – codice fiscale 01165400589 e partita IVA 00968951004 con sede e domicilio fiscale in Cagliari, via Nuoro 50, rappresentato dalla dott. Alfredo Nicifero nella qualità di Direttore regionale pro tempore

e

l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, codice fiscale e partita IVA n. 02268260904 (di seguito denominata struttura sanitaria), con sede legale in Viale San Pietro, 10, 07100 Sassari, rappresentata dal dott. Dott. Antonio Lorenzo Spano, nella qualità di Commissario Straordinario f.f. e Legale Rappresentante

per

l'erogazione del servizio di screening epidemiologico ai dipendenti INAIL della Sardegna mediante tamponi molecolari ai fini della prevenzione del contagio da covid-19.

Premesso che

A fronte dello stato di emergenza epidemiologica connesso al contagio da covid-19 che sta interessando l'intero territorio nazionale, prorogato al 31 gennaio 2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, l'Inail Sardegna ha avviato un'attività di periodico *screening* dei lavoratori, attraverso il ricorso, in via prioritaria, ai c.d. tamponi rapidi (test antigenici). Nel caso di accertata positività del test antigenico è necessario procedere alla validazione con test molecolari. Preso atto delle difficoltà riscontrate per l'effettuazione del test, poiché il sistema risulta sovraccaricato dalle eccessive richieste, si è reso necessario individuare strutture pubbliche che possano garantire la verifica della positività in tempi ragionevoli ai fini di una adeguata e tempestiva prevenzione del contagio da covid-19. L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, in possesso di autorizzazione all'esercizio delle attività per il test molecolari, ha manifestato, per le vie brevi, la disponibilità ad erogare, in favore dei dipendenti dell'INAIL sul territorio della Sardegna la prestazione, su richiesta dall'Inail e con oneri a carico dello stesso Istituto ad un costo di € 65,00, onnicomprensivo, per ogni tampone

effettuato, come da Delibera dell'Assessorato della Sanità della Regione Autonoma della Sardegna. n. 50/47 del 06/10/2020.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

#### Art. 1

##### Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art. 2

##### Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione, in favore dei dipendenti Inail della Sardegna del servizio di screening epidemiologico mediante tamponi molecolari da effettuarsi a seguito di accertata positività, o di risultato dubbio al test del tampone antigenico rapido, ai fini della prevenzione del contagio da covid-19, con oneri a carico Inail.

#### Art. 3

##### Modalità di erogazione delle prestazioni

L'Inail avvierà presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari i propri dipendenti ai quali è stata accertata la positività al Covid-19 a seguito di un test antigenico rapido, effettuato da altra struttura pubblica o privata convenzionata esclusivamente per il predetto test rapido. I nominativi dei lavoratori risultati positivi al test antigenico rapido, o con risultato dubbio al test, saranno inviati tramite mail entro le ore 12:00 del giorno in cui è stata rilevata la positività al test antigenico rapido o risultato dubbio al medesimo test, all'indirizzo: [sorveglianza.sanitaria@aousassari.it](mailto:sorveglianza.sanitaria@aousassari.it), previa prescrizione del medico competente.

I tamponi molecolari verranno eseguiti possibilmente entro le 48 ore presso il Centro esecuzione tamponi sito al 2° sotto piano del Palazzo Rosa in via Monte Grappa (SS) dalle ore 11:00. Il personale INAIL si presenterà nella struttura sanitaria munito di un documento di identità e tessera sanitaria.

Il risultato dei tamponi verrà anticipato telefonicamente al personale interessato e il referto verrà inviato dalla Sorveglianza Sanitaria all'indirizzo mail del lavoratore e a quello del medico competente possibilmente entro 48 ore dall'esecuzione del test.

I dati relativamente alla sede e al medico competente saranno forniti nella mail suindicata.

#### Art. 4

##### Corrispettivi delle prestazioni rese e fatturazione elettronica

Per il compenso della prestazione ambulatoriale di somministrazione dei test si applicherà Delibera dell'Assessorato della Sanità della Regione Autonoma della Sardegna. n. 50/47 del 06/10/2020 che prevede, una tariffa di euro 65,00.

L'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in legge 21 giugno 2017, n. 96, innovando la normativa precedente (art. 17 ter del DPR n. 633/1972), ha ricompreso l'Istituto nella platea dei soggetti destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (*split payment*). Di conseguenza, tutte le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017 nei confronti dell'Istituto, dovranno contenere l'indicazione della predetta scissione ("S"), pertanto la procedura "Registro Unico delle Fatture" (RUF) respingerà in modo automatico le fatture provenienti dal Sistema di Interscambio (SDI) nelle quali in presenza del campo "IVA" valorizzato manchi la predetta indicazione. A decorrere dal 6 giugno 2014, l'Inail non può accettare le fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

L'Inail, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 del D.M. 55/2013, ha identificato le proprie Unità Organizzative deputate in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche dal Sistema di interscambio e ha provveduto al loro inserimento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Per ogni Unità Organizzativa, l'IPA ha rilasciato il Codice Univoco Ufficio. L'Inail si impegna ad aggiornare tempestivamente le Unità Organizzative nel predetto Indice delle Pubbliche Amministrazioni affinché il relativo Codice Univoco Ufficio sia consultabile sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

Nella tabella seguente è riportato il Codice Univoco Ufficio della Direzione regionale Sardegna al quale devono essere spedite, tramite il Sistema di Interscambio, le fatture elettroniche.

RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE	CODICE UNIVOCO UFFICIO
TERZI	1J1YGP

l'A.O.U. si impegna, al fine di facilitare la riconciliazione della fattura all'ordine di acquisto, a compilare con il valore MAN il campo

“<RiferimentoAmministrazione>”, presente nella “Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.0 del 6/06/2013” consultabile al seguente indirizzo:

[http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Formato\\_FatturaPA\\_tabellare\\_1.0.pdf](http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Formato_FatturaPA_tabellare_1.0.pdf)

Dovrà inoltre valorizzare il campo della fattura elettronica avente “ID e Nome Tag XML” rispettivamente “1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>”, presente nella suddetta “Rappresentazione tabellare del tracciato Fattura PA versione 1.0 del 6.06.2013” con il seguente codice numerico: 42000.

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, previa verifica da parte della Sorveglianza Sanitaria dei rendiconti mensili forniti dall’ Inail, emetterà fattura per le prestazioni erogate, alla quale verrà allegata copia degli stessi rendiconti.

L’INAIL provvederà al pagamento degli importi entro 60 giorni dalla data della fattura.

#### Art. 5

##### Trattamento dati personali e sensibili

Ai fini della convenzione, la struttura sanitaria accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è titolare Inail e di cui gli incaricati della struttura sanitaria vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell’attività prevista dalla convenzione. La struttura sanitaria vincola il personale, di cui si avvale per la convenzione, al rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, in materia di protezione dei dati personali.

L’AOU si impegna a trattare i dati personali, derivanti dall’adozione della presente Convenzione, unicamente per le finalità connesse alla medesima. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. Antonello Serra, medico Competente dell’AOU di Sassari.

Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile dell’osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

#### Art. 6

##### Codice Etico Comportamentale, Piano Triennale Prevenzione Corruzione

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all’esistenza di codici etici e codici comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell’insorgere di tali fattispecie.

Art. 7  
Durata

La convenzione ha durata di 1 anno, decorrenti dalla data di sottoscrizione. Potrà essere eventualmente rinnovata con apposito atto, previa manifestazione di volontà delle parti.

Art. 8  
Risoluzione e recesso unilaterale

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, dando un preavviso di almeno trenta giorni a mezzo posta certificata. Qualora la facoltà di recesso venga esercitata dall'Azienda Ospedaliera, la stessa si impegna a evadere le richieste che perverranno fino alla data di scadenza del periodo di preavviso. Il contratto s'intende risolto con il superamento della crisi pandemica. Nel caso di recesso da parte dell'Inail, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ha diritto a conseguire il corrispettivo delle prestazioni rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Art. 9  
Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione della presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Art. 10  
Registrazione

Il presente atto consta di 5 pagine ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che ne farà richiesta.

Cagliari,

Sassari,

Per INAIL

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria di  
Sassari

Il Direttore regionale per la Sardegna  
Dott. Alfredo Nicifero

Il Commissario Straordinario f.f.  
Dott. Antonio Lorenzo Spano